

STATUTO
DELLE NAZIONI UNITE
E
STATUTO DELLA CORTE
INTERNAZIONALE
DI GIUSTIZIA



Publicato a cura
del Centro Informazione
delle Nazioni Unite
Roma

Traduzione effettuata dalla Società Italiana per
l'Organizzazione Internazionale ed approvata dal
Governo Italiano.

AVVERTENZA

Lo statuto delle Nazioni Unite fu firmato il 26 giugno 1945 a San Francisco, a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale ed entrò in vigore il 24 ottobre 1945. Lo Statuto della Corte internazionale di Giustizia costituisce parte integrante dello Statuto delle Nazioni Unite.

Emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto furono adottati dall'Assemblea Generale il 17 dicembre 1963 ed entrarono in vigore il 31 agosto 1965. Un altro emendamento all'articolo 61 fu adottato dall'Assemblea Generale il 20 dicembre 1971 ed entrò in vigore il 24 settembre 1973. L'emendamento all'art. 109, adottato dall'Assemblea Generale il 20 dicembre 1965, entrò in vigore il 12 giugno 1968.

L'emendamento all'art. 23 porta da 11 a 15 membri la composizione dei membri del Consiglio di Sicurezza. L'art. 27 nella sua dizione emendata dispone che le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura siano prese con un voto favorevole di nove membri (in precedenza sette) e su ogni altra questione con un voto favorevole di nove membri (in precedenza sette) nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

L'emendamento all'articolo 61 che entrò in vigore il 31 agosto 1965, portò il numero dei membri del Consiglio Economico e Sociale da diciotto a ventisette. Il successivo emendamento a questo articolo, che entrò in vigore il 24 settembre 1973, ampliò ulteriormente il numero dei membri da ventisette a cinquantaquattro.

L'emendamento all'art. 109, che si riferisce al primo paragrafo di detto articolo, dispone che una Conferenza Generale degli Stati membri delle Nazioni Unite per la revisione dello Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei membri della Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi (in precedenza sette) del Consiglio di Sicurezza. Il paragrafo 3 dell'articolo 109 che riguarda la presa in considerazione di una possibile conferenza di revisione durante la decima sessione ordinaria dell'Assemblea Generale è stato conservato nella sua forma originale, ossia nel suo riferimento a « un voto di sette membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza » e ciò in considerazione del fatto che tanto l'Assemblea Generale alla sua decima sessione ordinaria del 1955 quanto il Consiglio di Sicurezza hanno agito in piena conformità al disposto del paragrafo succitato.

STATUTO DELLE NAZIONI UNITE

NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, DECISI

a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,

a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,

a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

E PER TALI FINI

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,

ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,

**ABBIAMO' RISOLUTO DI UNIRE I NOSTRI
SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI
FINI**

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.

Capitolo I

FINI E PRINCIPI

Articolo 1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;

2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'egualianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;

3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione;

4. Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

Articolo 2

L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:

1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.

2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.

3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.

6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.

Capitolo II

MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 3

Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo 110.

Articolo 4

1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.

2. L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 5

Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 6

Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Capitolo III

ORGANI

Articolo 7

1. Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un'Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.

Articolo 8

Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità di uomini e donne nei loro

organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.

Capitolo IV

ASSEMBLEA GENERALE

Composizione

Articolo 9

1. L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.

2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.

Funzioni e poteri

Articolo 10

L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.

Articolo 11

1. L'Assemblea Generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.

nazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea Generale non è in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessa dal trattare tali questioni.

Articolo 13

1. L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:

a. promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione.

b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.

2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei capitoli IX e X.

Articolo 14

Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione

2. L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo 12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.

3. L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.

4. I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non limitano la portata generale dell'articolo 10.

Articolo 12

1. Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.

2. Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza inter-

delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

2. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.

Articolo 16

L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai capitoli XII XIII, compresa l'approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche.

Articolo 17

1. L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione.

2. Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.

3. L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.

Articolo 18

1. Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.

2. Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei membri del Consiglio Economico e Sociale, l'elezione di membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell'art. 86, l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.

3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Articolo 19

Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L'Assemblea Gene-

rale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Procedura

Articolo 20

L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 21

L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.

Articolo 22

L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

Capitolo V

CONSIGLIO DI SICUREZZA

Composizione

Articolo 23

1. Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di

Cina, la Francia l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri membri delle Nazioni Unite quali membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini della Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica.

2. I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all'aumento da undici a quindici del numero dei membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

3. Ogni membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.

Funzioni e poteri

Articolo 24

1. Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.

2. Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.

3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.

Articolo 25

I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 26

Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Votazione

Articolo 27

1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.

2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove membri.

3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove membri, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti; tuttavia nelle decisioni previste dal capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.

Procedura

Articolo 28

1. Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell'Organizzazione.

2. Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi membri può, ove lo desidera, essere rappresentato da un membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.

3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.

Articolo 29

Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 30

Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.

Articolo 31

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualevolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.

Articolo 32

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.

Capitolo VI

SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

Articolo 33

1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ri-

corso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.

Articolo 34

Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 35

1. Ogni membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34 all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.

2. Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.

3. I procedimenti dell'Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.

Articolo 36

1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.

2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.

3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tener presente che le controversie giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.

Articolo 37

1. Se le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.

2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.

Articolo 38

Senza pregiudizio delle disposizioni degli artico-

li 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.

Capitolo VII

AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI AGGRESSIONE

Articolo 39

Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 40

Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

Articolo 41

Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Articolo 42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 43

1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite s'impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

2. L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.

3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

Articolo 44

Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questo lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.

Articolo 45

Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aree nazionali per l'esecuzione combinata di una azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono

determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Articolo 46

I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Articolo 47

1. E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.

2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.

3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Si-

curezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.

4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazione con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.

Articolo 48

1. L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisce il Consiglio di Sicurezza.

2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano membri.

Articolo 49

I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 50

Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.

Articolo 51

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Capitolo VIII

ACCORDI REGIONALI

Articolo 52

1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

2. I membri delle Nazioni Unite che parteci-

pino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.

3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.

4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli art. 34 e 35.

Articolo 53

1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste dall'articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l'organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.

2. L'espressione « Stato nemico » quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.

Articolo 54

Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Capitolo IX

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA E SOCIALE

Articolo 55

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:

- a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
- b. la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;

c. il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Articolo 56

I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati all'articolo 55.

Articolo 57

1. I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell'articolo 63.

2. Gli istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l'espressione « Istituti specializzati ».

Articolo 58

L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.

Articolo 59

L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 55.

Articolo 60

Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X.

Capitolo X

CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Composizione

Articolo 61

1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale.

2. Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.

3. Alla prima elezione successiva all'aumento da ventisette a cinquantaquattro membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai membri eletti al posto dei nove membri il cui mandato scade al termine dell'anno in corso, saranno eletti altri ventisette membri. Di questi ventisette membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno, e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno prese dall'Assemblea Generale.

3. Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio.

Articolo 62

1. Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati.

2. Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

3. Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.

4. Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.

Articolo 63

1. Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all'articolo 57 per definire le condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

2. Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all'Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 64

1. Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall'Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.

2. Esso può comunicare all'Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.

Articolo 65

Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.

Articolo 66

1. Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale.

2. Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.

3. Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto o che possano essere ad esso attribuite dall'Assemblea Generale.

Votazione

Articolo 67

1. Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.

2. Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Procedura

Articolo 68

Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo, nonché quelle altre commissioni che possano essere richieste per l'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 69

Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.

Articolo 70

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati.

Articolo 71

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni

non governative interessate alle questioni che rientrano nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.

Articolo 72

1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

2. Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

Capitolo XI

DICHIARAZIONE CONCERNENTE I TERRITORI NON AUTONOMI

Articolo 73

I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l'obbligo:

a. di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;

b. di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo;

c. di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

d. di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;

e. di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possano essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i capitoli XII e XIII.

Articolo 74

I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si

riferisce questo capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in materia sociale economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.

Capitolo XII

REGIME INTERNAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Articolo 75

Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per l'amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono qui di seguito indicati con l'espressione « territori in amministrazione fiduciaria ».

Articolo 76

Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti:

a. rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

b. promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all'autonomia o all'indipenden-

za, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;

c. incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo;

d. assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell'amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 80.

Articolo 77

1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria:

a. territori attualmente sottoposti a mandato;

b. territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;

c. territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.

2. Sarà oggetto di successivo accordo stabilire

quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.

Articolo 78

Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.

Articolo 79

Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85.

Articolo 80

1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 ed 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.

2. Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall'articolo 77.

Articolo 81

La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà l'amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l'espressione « autorità amministratrice », potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione stessa.

Articolo 82

In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria, od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell'articolo 43.

Articolo 83

1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza.

2. Gli obiettivi fondamentali indicati nell'articolo

76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica.

3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.

Articolo 84

L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine l'autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel territorio in amministrazione.

Articolo 85

1. Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento di tali funzioni.

Capitolo XIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Composizione

Articolo 86

1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:

a. Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

b. quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'articolo 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

c. tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.

2. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.

Funzioni e Poteri

Articolo 87

L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni, possono:

a. esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità amministratrice;

b. ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice;

c. disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l'autorità amministratrice;

d. esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.

Articolo 88

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l'autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell'Assemblea Generale presenta a quest'ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario.

Votazione

Articolo 89

1. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Procedura

Articolo 90

1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

Articolo 91

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze.

Capitolo XIV

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Articolo 92

La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte Per-

manente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto.

Articolo 93

1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono *ipso facto* aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

2. Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 94

1. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.

2. Se una delle parti di una controversia non adempie gli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla Corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.

Articolo 95

Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.

Articolo 96

1. L'Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.

2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea Generale, hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività.

Capitolo XV

SECRETARIATO

Articolo 97

Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo della Organizzazione.

Articolo 98

Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Segretario Generale pre-

sentata all'Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione.

Articolo 99

Il Segretario Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 100

1. Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte all'Organizzazione.

2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro mansioni.

Articolo 101

1. Il personale è nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dalla Assemblea Generale.

2. Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e, secondo le

necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. Questi funzionari fanno parte del Segretariato.

3. La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione alla importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.

Capitolo XVI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 102

1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest'ultimo.

2. Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.

Articolo 103

In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Articolo 104

L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.

Articolo 105

1. L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.

2. I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all'Organizzazione.

3. L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine.

Capitolo XVII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI SICUREZZA

Articolo 106

In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall'articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'articolo 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mo-

sca, il 30 ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedono le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite in vista di quell'azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 107

Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere, nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un'azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.

Capitolo XVIII

EMENDAMENTI

Articolo 108

Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 109

1. Una Conferenza Generale dei Membri delle

Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza.

2. Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

3. Se tale Conferenza non sarà stata tenuta prima della decima sessione annuale dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di quella sessione dell'Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dell'Assemblea Generale e con un voto di sette membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.

Capitolo XIX

RATIFICA E FIRMA

Articolo 110

1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d'America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell'Organizzazione non appena questi sia stato nominato.

3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d'America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.

4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.

Articolo III

Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Statuto.

FATTO a San Francisco il ventisei giugno mille novecento quaranta cinque.

STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Articolo 1

La Corte Internazionale di Giustizia istituita dallo Statuto delle Nazioni Unite, come principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, è costituita e funziona in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Capitolo I

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE

Articolo 2

La Corte è un corpo di giudici indipendenti, eletti senza riguardo alla loro nazionalità, tra persone di alta levatura morale, che posseggano i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o siano giureconsulti di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale.

Articolo 3

1. La Corte si compone di 15 membri, tra i quali non può essere compreso più di un cittadino di uno Stato determinato.

2. A tale effetto, colui che possa essere considerato come cittadino di più di uno Stato, sarà considerato cittadino di quello Stato in cui ordinariamente eserciti i diritti civili e politici.

Articolo 4

1. I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza su una lista di persone designate dai gruppi nazionali della Corte Permanente di Arbitrato, in conformità alle disposizioni che seguono.

2. Qualora si tratti di Membri delle Nazioni Unite non rappresentati nella Corte Permanente di Arbitrato, i candidati sono designati da gruppi nazionali, nominati a tale effetto dai loro Governi secondo le stesse modalità prescritte per i Membri della Corte Permanente di Arbitrato nell'articolo 44 della Convenzione dell'Aja 1907 per il regolamento pacifico delle controversie internazionali.

3. Le condizioni alle quali uno Stato, che abbia aderito al presente Statuto ma non sia Membro delle Nazioni Unite, può partecipare all'elezione dei membri della Corte, sono stabilite, in mancanza di un accordo speciale, dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 5

1. Almeno tre mesi prima della data dell'elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invita per iscritto i membri della Corte Permanente di Arbitrato appartenenti a Stati che abbiano aderito al presente Statuto ed i membri di gruppi nazionali designati in base all'articolo 4, paragrafo 2, a provvedere, entro un termine determinato, per gruppi nazionali, alla designazione di persone che siano in condizioni di assumere le funzioni di membro della Corte.

2. Nessun gruppo può designare più di quattro persone, di cui non più di due possono essere della sua nazionalità. In nessun caso il numero dei candidati designati da un gruppo può superare il doppio del numero dei posti da coprire.

Articolo 6

Prima di procedere a tali designazioni, si raccomanda ad ogni gruppo nazionale di consultare la propria Corte suprema di giustizia, le facoltà e scuole giuridiche, le accademie nazionali e le sezioni nazionali di accademie internazionali dedicate agli studi giuridici.

Articolo 7

1. Il Segretario Generale compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate. Solo queste persone sono eleggibili, salvo il caso previsto dall'articolo 12 paragrafo 2.

2. Il Segretario Generale comunica tale lista all'Assemblea Generale ed al Consiglio di Sicurezza.

Articolo 8

L'Assemblea Generale ed il Consiglio di Sicurezza procedono, l'una indipendentemente dall'altro, all'elezione dei membri della Corte.

Articolo 9

In ogni elezione, gli elettori devono curare non solo che le persone da eleggere posseggano individualmente i requisiti richiesti, ma anche che nel collegio nel suo complesso sia assicurata la

rappresentanza delle principali forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici del mondo.

Articolo 10

1. Sono considerati eletti quei candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti nell'Assemblea Generale e nel Consiglio di Sicurezza.

2. Il voto nel Consiglio di Sicurezza, sia per la elezione di giudici che per la nomina di membri della commissione prevista dall'articolo 12, non comporta alcuna distinzione tra membri permanenti e membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza.

3. Nel caso che più cittadini del medesimo Stato ottengano la maggioranza assoluta dei voti tanto nell'Assemblea Generale quanto nel Consiglio di Sicurezza, si considera eletto soltanto il più anziano.

Articolo 11

Se, dopo la prima seduta tenuta per la elezione, rimangono ancora da coprire uno o più seggi, si procede ad una seconda e, se necessario ad una terza seduta.

Articolo 12

1. Se, dopo la terza seduta, rimangono ancora scoperti uno o più seggi, può essere costituita in qualsiasi momento, su richiesta dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza, una commissione mista di sei membri, nominati tre dal-

l'Assemblea Generale e tre dal Consiglio di Sicurezza, con il compito di scegliere a maggioranza assoluta di voti, un nome per ogni seggio ancora vacante, da presentare all'adozione separata dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza.

2. Se la commissione mista si accorda all'unanimità su una persona che possenga le qualità richieste, essa può includere nella propria lista tale persona, anche se questa non fosse stata inclusa nella lista di cui all'articolo 7.

3. Se la commissione mista constata di non poter riuscire ad assicurare l'elezione, i membri della Corte già eletti procedono, entro un termine fissato dal Consiglio di Sicurezza, a coprire i seggi vacanti mediante scelta tra quei candidati che abbiano ottenuto voti o nell'Assemblea Generale o nel Consiglio di Sicurezza.

4. In caso di parità di voti tra i giudici, decide il voto del più anziano.

Articolo 13

1. I membri della Corte sono eletti per nove anni e sono rieleggibili; tuttavia, per quanto riguarda i giudici eletti alla prima elezione, le funzioni di cinque giudici scadranno al termine di tre anni e quelle di altri cinque giudici al termine di sei anni.

2. I giudici, le cui funzioni devono scadere al termine dei periodi iniziali summenzionati di tre e di sei anni, sono estratti a sorte dal Segretario Generale immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.

3. I membri della Corte restano in funzione fino a che i loro posti non siano stati ricoperti. Anche dopo la loro sostituzione, essi prendono parte alla trattazione dei processi che abbiano iniziato, fino alla loro conclusione.

4. In caso di dimissioni di un membro della Corte, le dimissioni stesse devono essere indirizzate al Presidente della Corte che le trasmette al Segretario Generale. Quest'ultima notificazione produce la vacanza del seggio.

Articolo 14

Alla copertura dei posti vacanti si provvede con lo stesso sistema stabilito per la prima elezione, con riserva della disposizione seguente: entro un mese dal verificarsi della vacanza, il Segretario Generale provvede a diramare gli inviti previsti dall'articolo 5 e la data dell'elezione è fissata dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 15

Un membro della Corte, eletto in sostituzione di un membro che non abbia compiuto il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo del suo predecessore.

Articolo 16

1. I membri della Corte non possono esercitare alcuna funzione politica od amministrativa, né dedicarsi ad alcun'altra occupazione di natura professionale.

2. In caso di dubbio a questo riguardo, la Corte decide.

Articolo 17

1. I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di agente, consulente od avvocato in alcuna controversia.

2. Essi non possono partecipare alla decisione di alcuna controversia alla quale abbiano precedentemente preso parte in qualità di agenti, consulenti od avvocati di una delle parti, oppure di membri di una corte nazionale od internazionale, o di una commissione d'inchiesta, o in qualsiasi altra veste.

3. In caso di dubbio a questo riguardo, la Corte decide.

Articolo 18

1. I membri della Corte non possono esser rimossi dalle loro funzioni a meno che, a giudizio unanime dei membri essi abbiano cessato di adempiere alle condizioni richieste.

2. In tal caso, il Cancelliere ne dà comunicazione al Segretario Generale.

3. Tale comunicazione produce la vacanza del seggio.

Articolo 19

I membri della Corte, godono nell'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità diplomatiche.

Articolo 20

Ogni membro della Corte, prima di entrare in funzione, deve fare in udienza pubblica una dichiarazione solenne di esercitare le sue attribuzioni in modo imparziale e coscienzioso.

Articolo 21

1. La Corte elegge il suo Presidente e il suo Vice Presidente per un periodo di tre anni; essi sono rieleggibili.

2. La Corte nomina il proprio Cancelliere e può procedere alla nomina degli altri funzionari che siano necessari.

Articolo 22

1. La sede della Corte è stabilita all'Aja. La Corte può tuttavia sedere ed esercitare le sue funzioni altrove, qualora lo ritenga opportuno.

2. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede della Corte.

Articolo 23

1. La Corte resta in sessione in permanenza, salvo che nel periodo delle ferie giudiziarie, le cui date e la cui durata sono fissate dalla Corte.

2. I membri della Corte hanno diritto a congedi periodici, le cui date e la cui durata sono fissate dalla Corte, tenuto conto della distanza fra l'Aja e la dimora personale di ciascun giudice.

3. I membri della Corte hanno l'obbligo di tenersi permanentemente a disposizione della Corte, a meno che non si trovino in congedo o non siano impediti da malattia od altre ragioni gravi debitamente giustificate al Presidente.

Articolo 24

1. Se, per una ragione speciale, un membro della Corte ritiene di non dover partecipare alla

decisione di una determinata controversia egli ne deve informare il Presidente.

2. Se il Presidente ritiene che, per una ragione speciale, uno dei membri della Corte non debba partecipare alla decisione di una determinata controversia, deve dargliene notizia.

3. Se, in simili casi, il Presidente ed il membro della Corte sono in disaccordo, la questione è decisa dalla Corte.

Articolo 25

1. La Corte esercita le sue funzioni in adunanza plenaria, tranne che nei casi in cui il presente Statuto disponga altrimenti.

2. Il Regolamento della Corte può disporre che sia concesso ad uno o più giudici, a seconda delle circostanze ed a rotazione, di essere dispensati dal partecipare alle sedute, a condizione che il numero dei giudici disponibili per costituire la Corte non risulti ridotto a meno di undici.

3. Un quorum di nove giudici è sufficiente per costituire la Corte.

Articolo 26

1. La Corte può costituire in qualsiasi momento una o più sezioni composte di almeno tre giudici secondo quanto essa decida, per trattare particolari categorie di controversie: per esempio, controversie in materia di lavoro e controversie concernenti il transito e le comunicazioni.

2. La Corte può in qualsiasi momento costituire una sezione per trattare una controversia deter-

minata. Il numero dei giudici di tale sezione è deciso dalla Corte con l'assenso delle parti.

3. Le controversie sono esaminate e decise dalle sezioni previste dal presente articolo, qualora le parti ne facciano richiesta.

Articolo 27

Una decisione emessa da una delle sezioni previste dagli articoli 26 e 29 è considerata come resa dalla Corte.

Articolo 28

Le sezioni previste dagli articoli 26 e 29 possono, con il consenso delle parti, sedere ed esercitare le loro funzioni in località diversa dall'Aja.

Articolo 29

Al fine di un rapido espletamento dei processi, la Corte costituisce ogni anno una sezione composta di cinque giudici, per decidere con procedimento sommario, quando le parti lo domandino. Inoltre, due giudici saranno designati per sostituire i giudici che si trovino nell'impossibilità di partecipare alle sedute.

Articolo 30

1. La Corte stabilisce il Regolamento per l'esercizio delle sue funzioni. In particolare stabilisce le proprie norme di procedura.

2. Il Regolamento della Corte può prevedere che degli assessori risiedano nella Corte o in una delle sue sezioni, senza diritto di voto.

Articolo 31

1. I giudici della nazionalità di ciascuna delle parti conservano il diritto di partecipare alla trattazione del processo di cui la Corte è investita.

2. Se il Collegio giudicante comprende un giudice della nazionalità di una delle parti, ogni altra parte ha facoltà di scegliere una persona che vi partecipi come giudice. Tale persona sarà scelta di preferenza tra le persone che siano state designate quali candidati a norma degli articoli 4 e 5.

3. Se il Collegio giudicante non comprende alcun giudice della nazionalità delle parti, ognuna di queste può procedere alla scelta di un giudice a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al caso previsto dagli articoli 26 e 29. In simili casi il Presidente richiede ad uno, o, se necessario, a due dei membri della Corte che compongono la sezione, di cedere il posto ai membri della Corte della nazionalità delle parti interessate e, se questi manchino o non possano essere presenti, ai giudici appositamente scelti dalle parti.

5. Qualora più parti facciano causa comune, esse devono considerarsi, ai fini delle precedenti disposizioni, come costituenti una sola parte. In caso di dubbio riguardo a questo punto, la Corte decide.

6. I giudici scelti a termini dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo devono adempiere alle condizioni richieste dagli articoli 2, 17 (paragrafo 2), 20 e 24 del presente Statuto. Essi prendono parte alla decisione in condizioni di parità con i loro colleghi.

Articolo 32

1. Ogni membro della Corte percepisce uno stipendio annuale.

2. Il Presidente riceve un assegno annuo speciale.

3. Il Vice Presidente riceve un assegno annuo speciale per ogni giorno in cui eserciti le funzioni di Presidente.

4. I giudici non membri della Corte, scelti a norma dell'articolo 31, ricevono un'indennità per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.

5. Tali stipendi, assegni ed indennità sono stabiliti dall'Assemblea Generale. Essi non possono subire diminuzioni nel periodo di durata delle funzioni.

6. Lo stipendio del Cancelliere è fissato dall'Assemblea Generale su proposta della Corte.

7. Un regolamento adottato dall'Assemblea Generale stabilisce le condizioni alle quali sono concesse pensioni di riposo ai membri della Corte e al Cancelliere, e le condizioni in base alle quali i membri della Corte ed il Cancelliere ottengono il rimborso delle loro spese di viaggio.

8. Gli stipendi, gli assegni e le indennità sopraindicati saranno esenti da ogni imposta.

Articolo 33

Le spese della Corte sono sostenute dalle Nazioni Unite nel modo stabilito dall'Assemblea Generale.

Capitolo II

COMPETENZA DELLA CORTE

Articolo 34

1. Solo gli Stati possono essere parti nei processi davanti alla Corte.

2. La corte, nei limiti del suo Regolamento ed alle condizioni da esso stabilite, può richiedere ad organizzazioni pubbliche internazionali informazioni concernenti le controversie di cui essa sia investita, e può ricevere altresì simili informazioni presentate dalle dette organizzazioni di loro iniziativa.

3. Quando sia in discussione, in una controversia davanti alla Corte, l'interpretazione dell'atto costitutivo di una organizzazione internazionale pubblica o di una convenzione internazionale stipulata in base ad esso, il Cancelliere dà notizia all'organizzazione internazionale pubblica interessata e comunica ad essa copia di tutti gli atti del procedimento scritto.

Articolo 35

1. La Corte è aperta agli Stati aderenti al presente Statuto.

2. Le condizioni alle quali la Corte è aperta agli altri Stati sono determinate, con riserva delle speciali disposizioni contenute nei trattati in vigore, dal Consiglio di Sicurezza, ma in nessun caso tali condizioni possono porre le parti in posizione di ineguaglianza davanti alla Corte.

3. Se uno Stato non Membro delle Nazioni Unite è parte in una controversia la Corte stabilisce la misura nella quale tale Stato deve contribuire alle spese della Corte. Questa disposizione non si applica nel caso che lo Stato stesso contribuisce già alle spese della Corte.

Articolo 36

1. La competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le parti sottopongono ad essa ed a tutti i casi specialmente previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite o dai trattati e dalle convenzioni in vigore.

2. Gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria *ipso facto* e senza speciale convenzione, nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti la medesima obbligazione, la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche concernenti:

- a. l'interpretazione di un trattato;
- b. qualsiasi questione di diritto internazionale;
- c. l'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale;
- d. la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale.

3. Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionatamente o sotto condizione di reciprocità da parte di più Stati o di determinati Stati o per un periodo determinato.

4. Tali dichiarazioni sono depositate presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati aderenti al presente Statuto ed al Cancelliere della Corte.

5. Le dichiarazioni fatte in applicazione dello articolo 36 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, e che siano tuttora in vigore, sono considerate, nei rapporti tra Stati aderenti al presente Statuto, come accettazioni della giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia per il periodo per il quale debbano ancora aver vigore, e in conformità alle loro clausole.

6. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la Corte decide.

Articolo 37

Quando un trattato od una convenzione vigente prevede il deferimento di una questione ad un tribunale da istituirsi dalla Società delle Nazioni, od alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, la questione, se riguarda Stati aderenti al presente Statuto, è deferita alla Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 38

1. La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:

- a. le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite;

b. la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto;

c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;

d. con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.

2. Questa disposizione non pregiudica il potere della Corte di decidere una controversia *ex aequo et bono* qualora le parti non siano d'accordo.

Capitolo III

PROCEDURA

Articolo 39

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese. Se le parti convengono che il processo si svolga in francese, la sentenza è emessa in francese. Se le parti convengono che il processo si svolga in inglese, la sentenza è emessa in inglese.

2. In mancanza di un accordo circa la lingua da impiegare, ogni parte può, nella sua difesa orale, usare quella delle due lingue che preferisca: la sentenza della Corte è emessa in francese ed in inglese. In questo caso la Corte decide al tempo stesso quale dei due testi faccia fede.

3. La Corte, a richiesta di una parte, autorizza la detta parte a servirsi di una lingua diversa dal francese e dall'inglese.

Articolo 40

1. Le controversie sono portate davanti alla Corte, a seconda dei casi o mediante notificazione del compromesso o mediante istanza scritta, indirizzata al Cancelliere. In entrambi i casi devono essere indicati l'oggetto della controversia e le parti.

2. Il Cancelliere dà immediatamente comunicazione dell'istanza a tutti gli interessati.

3. Egli ne informa anche i Membri delle Nazioni Unite per il tramite del Segretario Generale, e così pure gli altri Stati che abbiano diritto di comparire davanti alla Corte.

Articolo 41

1. La Corte ha potere di indicare, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte.

2. In attesa della decisione definitiva, notizia immediata delle misure così proposte deve essere data alle parti ed al Consiglio di Sicurezza.

Articolo 42

1. Le parti sono rappresentate da agenti.

2. Esse possono farsi assistere davanti alla Corte da consulenti e da avvocati.

3. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati delle parti davanti alla Corte godono dei privilegi e delle immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni.

Articolo 43

1. Il procedimento comprende due fasi: scritta ed orale.

2. Il procedimento scritto consiste nella comunicazione alla Corte ed alle parti di memorie, contro-memorie e, se necessario, di repliche, come pure di tutte le carte e di tutti i documenti probatori.

3. La comunicazione è fatta per il tramite del Cancelliere, nell'ordine e nei termini fissati dalla Corte.

4. Copia autenticata, di ogni documento prodotto da una parte deve essere comunicata all'altra parte.

5. Il procedimento orale consiste nella audizione da parte della Corte di testimoni, esperti, agenti, consulenti ed avvocati.

Articolo 44

Per l'esecuzione di qualunque notificazione a persone che non siano gli agenti, i consulenti e gli avvocati, la Corte si rivolge direttamente al Governo dello Stato nel cui territorio la notificazione debba essere eseguita.

La stessa disposizione si applica quando si debba provvedere a raccogliere prove sul luogo.

Articolo 45

Le udienze sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; qualora entrambi siano impediti, presiede il più anziano dei giudici presenti.

Articolo 46

Le udienze della Corte sono pubbliche, a meno che la Corte non decida altrimenti o che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.

Articolo 47

1. Di ogni udienza è redatto un verbale, firmato dal Cancelliere e dal Presidente.
2. Solo questo verbale fa fede.

Articolo 48

La Corte emette ordinanze per lo svolgimento del processo, decide la forma ed i termini in cui ognuna delle parti deve presentare le sue conclusioni finali, e prende tutte le disposizioni riguardanti l'espletamento delle prove.

Articolo 49

La Corte anche prima dell'inizio della discussione, può richiedere agli agenti di produrre qualsiasi documento o di fornire qualsiasi spiegazione. Di ogni rifiuto è preso formalmente atto.

Articolo 50

La Corte, in qualunque momento, può affidare ad un individuo, corpo, ufficio, commissione od organo di sua scelta, il compito di eseguire un'inchiesta o di fare una perizia.

Articolo 51

Durante le udienze, le domande sono rivolte ai testimoni ed agli esperti nelle condizioni stabilite

dalla Corte nelle norme di procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 52

Dopo aver assunto le prove e le testimonianze entro i termini stabiliti, la Corte può rifiutare di accettare qualsiasi altra prova orale o scritta che una delle parti voglia presentare, a meno che non vi sia il consenso dell'altra parte.

Articolo 53

1. Se una delle parti non compare davanti alla Corte, o non provvede a difendere la sua causa, l'altra parte può chiedere alla Corte di decidere in favore delle sue domande.

2. Prima di far ciò, la Corte deve accettare, non solo che essa sia competente a norma degli articoli 36 e 37 ma anche che le domande siano fondate in fatto ed in diritto.

Articolo 54

1. Quando gli agenti, i consulenti e gli avvocati abbiano completato, sotto il controllo della Corte, l'esposizione delle loro tesi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2. La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

3. Le deliberazioni della Corte sono e rimangono segrete.

Articolo 55

1. Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza dei giudici presenti.

2. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente o del giudice che lo sostituisca.

Articolo 56

1. La sentenza espone i motivi sui quali è fondata.

2. Essa menziona i nomi dei giudici che hanno preso parte alla decisione.

Articolo 57

Se la sentenza non esprime in tutto od in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di unirvi la sua opinione individuale.

Articolo 58

La sentenza è firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa è letta in udienza pubblica di cui siano stati debitamente prevenuti gli agenti.

Articolo 59

Le decisioni della Corte non ha valore obbligatorio che fra le parti in lite e riguardo alla controversia decisa.

Articolo 60

La sentenza è definitiva e senza appello. In caso di contestazione sul significato e la portata della sentenza, spetta alla Corte di interpretarla a richiesta di una delle parti.

Articolo 61

Un'istanza di revisione di una sentenza può essere presentata alla Corte solo quando sia fondata sulla

scoperta di un fatto di natura tale da sostituire un elemento decisivo e che, al momento dell'emana-
zione della sentenza, fosse ignorato dalla Corte co-
me pure dalla parte che chiede la revisione, sem-
preché l'ignoranza da parte di quest'ultima non fos-
se da attribuire a negligenza.

2. Il procedimento di revisione è aperto da una
sentenza della Corte che constati espressamente la
esistenza del fatto nuovo, riconosca che esso ha i
caratteri per dar luogo alla revisione, e dichiari per-
ciò ricevibile la domanda.

3. La Corte può chiedere che si ottemperi pre-
ventivamente alle disposizioni della sentenza, pri-
ma di dar inizio al procedimento di revisione.

4. La domanda di revisione deve essere pre-
sentata al più tardi entro sei mesi dalla scoperta
del fatto nuovo.

5. Nessuna domanda di revisione può essere pre-
sentata dopo trascorsi dieci anni dalla data della
sentenza.

Articolo 62

1. Se uno Stato ritiene di aver un interesse
di natura giuridica che possa essere pregiudicato
dalla decisione di una controversia, esso può pre-
sentare alla Corte una istanza per poter intervenire.

2. Spetta alla Corte decidere su tale istanza.

Articolo 63

1. Quando sia in discussione l'interpretazione
di una convenzione di cui siano parte altri Stati
oltre a quelli in causa il Cancelliere ne dà imme-
diata notizia ad essi.

2. Ciascuno degli Stati ai quali sia stata fatta tale notifica ha il diritto di intervenire nel processo, e, se fa uso di tale diritto, l'interpretazione data dalla sentenza è del pari obbligatoria anche per esso.

Articolo 64

Salvo diversa disposizione della Corte, ogni parte sostiene le proprie spese.

Capitolo IV

PARERI CONSULTIVI

Articolo 65

1. La Corte può dare un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica a richiesta di qualsiasi organo od ente a ciò autorizzato a norma dello Statuto delle Nazioni Unite.

2. Le questioni sulle quali si richiede il parere consultivo della Corte devono essere presentate alla Corte a mezzo di istanza scritta contenente una formulazione precisa della questione sulla quale è richiesto il parere ed accompagnata da tutti i documenti utili per illustrare la questione.

Articolo 66

1. Il Cancelliere dà immediata comunicazione della richiesta di un parere consultivo a tutti gli Stati che abbiano il diritto di comparire davanti alla Corte.

2. Il Cancelliere informa inoltre, per mezzo di una speciale e diretta comunicazione, ogni Stato avente diritto di comparire davanti alla Corte ed ogni organizzazione internazionale che la Corte (o, se questa non fosse riunita, il Presidente), consideri in condizione di fornire informazioni sulla questione che la Corte è disposta a ricevere, entro un termine da stabilirsi dal Presidente, dichiarazioni scritte, o ad udire, in una pubblica udienza da tenersi all'uopo, dichiarazioni orali sulla questione.

3. Se uno di tali Stati, che non avesse ricevuto la speciale comunicazione prevista al paragrafo 2 di questo articolo, esprime il desiderio di sottoporre una dichiarazione scritta o di essere udito, la Corte decide.

4. Gli Stati e le organizzazioni che abbiano presentato dichiarazioni scritte od orali, od entrambe, hanno facoltà di discutere le dichiarazioni fatte da altri Stati od organizzazioni nella forma, nella misura ed entro i termini che la Corte o, se essa non fosse riunita, il Presidente, stabiliscano per ogni caso particolare. A tal fine, il Cancelliere comunica tempestivamente tali dichiarazioni scritte agli Stati ed alle organizzazioni che ne abbiano parimenti presentate.

Articolo 67

La Corte emette i suoi pareri consultivi in pubblica udienza, dopo che ne sia stata data notizia al Segretario Generale ed ai rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite, degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali direttamente interessate.

Articolo 68

Nell'esercizio delle sue funzioni consultive la Corte si ispira alle disposizioni del presente Statuto che si applicano in materia contenziosa, nella misura in cui essa le ritenga applicabili.

Capitolo V

EMENDAMENTI

Articolo 69

Gli emendamenti al presente Statuto saranno effettuati secondo la stessa procedura prevista dallo Statuto delle Nazioni Unite per i relativi emendamenti, salve tuttavia quelle disposizioni che l'Assemblea Generale stabilisce, su proposta del Consiglio di Sicurezza, circa la partecipazione di quegli Stati che siano aderenti al presente Statuto ma non siano Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 70

La Corte ha la facoltà di proporre gli emendamenti al presente Statuto che essa ritenga necessari, mediante comunicazione scritta al Segretario Generale, perché siano presi in considerazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 69.